

# Regolamento polizia mortuaria

Approvato con delibera C.C. n°65 del 27/11/1997

Integrato con delibera C.C. n°86 del 29/11/2006

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### Oggetto

1. Il presente regolamento, assunto in osservanza del titolo VI del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285, ha per oggetto il complesso delle norme intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi cimiteriali e di polizia mortuaria, in ambito comunale.

#### Art. 2

##### Competenze

1. La direzione del servizio comunale di polizia mortuaria e dei cimiteri è attribuita ai funzionari responsabili, in relazione al regolamento dei procedimenti e di organizzazione, sotto la sovrintendenza del sindaco, quale ufficiale di governo e autorità sanitaria locale.

*Art.51 d.p.r. 285/90:*

*"1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero.*

*2. Il coordinatore sanitario della unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio."*

2. Il Sanitario che nell'esercizio della sua professione abbia accertato che la causa di morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva o sospetta di esserlo, deve farne immediatamente denuncia al Sindaco ed al competente servizio dell'A.U.S.S.L.
3. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 22, 23 e 25 della legge 8.6.1990 n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
4. Il Comune assicura il servizio di custodia di cui all'art.52 del D.P.R. 285/90.

#### Art. 3

##### Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) l'uso delle celle frigorifere comunali;
- e) il trasporto funebre nell'ambito del Comune, quando non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art.10, 2° comma.
- f) l'inumazione in campo comune;
- g) la cremazione;
- h) l'esumazione ed estumulazione ordinaria;
- i) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- l) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- m) il feretro per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, sempreché la salma debba essere inumata e non vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, individuati dal successivo art.10, 2° comma. Lo stato di indigenza è dichiarato dal Sindaco, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

2. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento della prevista tariffa.

#### Art. 4

#### **Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso il cimitero è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/1990, che viene compilato cronologicamente, a cura del responsabile del servizio di custodia, in doppia copia.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
  - a)-l'orario di apertura e di chiusura del cimitero;
  - b)-copia del presente regolamento;
  - c)-l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
  - d)-l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
  - e)-l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
  - f)-ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7.8.1990 n. 241.

\*\*\* \*\*

#### **CAPO II**

<b>DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI</b>
--

#### Art. 5

## **Depositi di osservazione e obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nell'ambito del cimitero presso locali distinti, aventi i requisiti e le attrezzature previsti dal capo III del D.P.R. n. 285/90.

*Art.12 e 13 d.p.r. 285/90. Punto 4.2 circolare m.s.24/93.*

Art. 6

**Periodo di osservazione**

1. Il trasporto delle salme effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.  
*Art. 17 d.p.r. 285/90.*
2. Nessun cadavere può essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che sia trascorso il periodo prescritto dagli artt. 8,9,10,11 e 15 I comma del D.P.R. n. 285/1990, nonché dalle altre leggi e regolamenti in materia.
3. Durante il periodo di osservazione:
  - a) il corpo deve essere posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita ed è sorvegliato a tal fine, tramite apposite strumentazioni ovvero con la presenza di personale avente tale funzione.  
*(\*) Art. 11, 1° periodo d.p.r.285/90. Art. 12 comma 2° d.p.r. 285/90. Punto 4.1 circ. M. S. 23/94.*
  - b) il corpo non può essere rimosso, entro questo limite sono consentite le opportune operazioni di nettezza sullo stesso.
  - c) e' permesso ai parenti, ed a chi ne assume le veci, di assistere la salma anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni di vita.
  - d) salve diverse prescrizioni del coordinatore dell'unità sanitaria locale, la salma può essere vegliata nell'abitazione a cura della famiglia.

\*\*\* \*\*

**CAPO III**

<b>FERETRI</b>
----------------

Art. 7

**Deposizione della salma nel feretro**

1. Trascorso il periodo di osservazione, il cadavere viene vestito o almeno avvolto in lenzuola e deposto nel feretro.
2. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'elenco pubblicato dal ministero della sanità si applica l'art. 18 del D.P.R. n. 285/1990.  
*Art. 18, 1° comma d.p.r. 285/90. Punto 7 circolare m.s.24/93*
3. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della U.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di tutelare la salute pubblica.

Art. 8

**Caratteristiche e utilizzo dei feretri - norme applicabili**

1. Le caratteristiche e le modalità di utilizzo dei feretri sono stabiliti dal D.P.R. n. 285/1990.  
*Punto 9.1 circolare m.s. 24/93.*

Art. 9

**Verifica e chiusura del feretro**

1. Per i feretri da inumare, il termine massimo entro cui procedere al seppellimento è di 72 ore dal decesso, ferme restando le possibili condizioni igienico-sanitarie che possono rendere necessario un accorciamento di tale termine, ovvero le eventuali disposizioni dell'autorità giudiziaria che possono prolungare il termine stesso.  
Per i feretri destinati alla tumulazione o al trasporto oltre 100 km., il termine di 72 ore dovrà intendersi come limite temporale per la saldatura della cassa metallica.

*Nota del S.S.N. regione Piemonte u.s.s.l. 26 del 6.9.94.*

2. Il competente servizio dell'A.U.S.S.L., o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della normativa in merito alle caratteristiche e alle modalità di utilizzo dei feretri.

*Punto 9.7 1° comma circolare m.s. 24/93:*

*"La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del d.p.r. 285/90, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive diffuse, a quanto prescritto dagli artt. 18 e 25, e infine l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, è certificato dal personale a ciò delegato dall'unità sanitaria locale del luogo di partenza, unitamente alla verifica della identità del cadavere."*

*Nota del S.S.N. regione Piemonte u.s.s.l. 26 del 6.9.94:*

*"Per quanto riguarda il punto 9.7 della circolare prima menzionata, si rende noto che questa USL intende adottare le seguenti procedure:*

*1. Il medico necroscopo accerta l'identità del cadavere, certifica l'avvenuto trattamento antiputrefattivo ed annota eventuali ulteriori prescrizioni;*

*2. Il personale addetto ai servizi cimiteriali, nonché quello dell'impresa di onoranze funebri è tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui sopra. Non si ravvisa pertanto la necessità di una successiva verifica del feretro da parte dell'USSL.*

*Per quanto attiene alla verbalizzazione della chiusura del feretro si segnala che alcuni Comuni hanno introdotto in uso dei moduli, per mezzo dei quali l'impresa di onoranze funebri dichiara sotto la propria responsabilità di aver eseguito le operazioni nel rispetto delle prescrizioni dell'USSL e nell'osservanza delle norme vigenti."*

3. Alla partenza, a garanzia dell'identità e integrità del feretro e del suo contenuto, è apposto un sigillo, a cura di apposito incaricato che cura la stesura di apposito verbale.
4. Nel caso di persona deceduta per malattia infettiva diffusiva o portatrice di radioattività, il verbale di cui al comma precedente sarà sottoscritto dal sanitario incaricato dall'A.U.S.S.L. che attesterà l'osservanza delle misure prescritte dall'art.18 del D.P.R. 285/90.

*Punto 9.7, 2° e 3° comma circolare m.s.24/93.*

\*\*\* \*\*

## CAPO IV

### TRASPORTI FUNEBRI

#### Art. 10

#### **Servizio di trasporto funebre**

1. Il trasporto delle salme è regolato dalle norme contenute nel D.P.R. n. 285/1990, integrate dalle speciali disposizioni del presente regolamento.

*Art. 16, d.p.r. 285/90:*

*"Il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni comunali è:*

*a - a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall'autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;*

*b - a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio."*

*L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità."*

*Art. 19, 1° e 2° comma d.p.r. 285/90:*

*"Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero si esegue a cura del comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi di mezzi speciali di trasporto ai sensi dall'art. 16, 1° comma, lett. a).*

*"Nei casi previsti dall'art. 16 comma 1° lett. a) (del d.p.r.285/90) ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non è esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria."*

*Punto 5.1 ultimo comma e 5.3 ult. comma, circolare m.s.24/93*

2. I trasporti funebri gratuiti, in applicazione del D.P.R. 285/90, sono a carico del Comune, sempre che la salma debba essere inumata nel campo comune ed esclusi quelli per i quali vengano richiesti servizi o trattamenti speciali, tra cui il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di feretro diverso da quello ordinario più semplice, di sosta lungo il percorso.
3. I trasporti a carico del Comune sono effettuati in concessione da imprese private in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 t.u.p.s., sufficientemente attrezzate ed idonee che lo gestiscano sulla base di una convenzione disciplinante le modalità di funzionamento e le tariffe.

#### Art. 11

#### **Norme generali per i trasporti**

1. Gli orari dei trasporti funebri sono fissati con disposizione del sindaco.
2. Le salme, resti mortali, ossa umane o parti anatomiche per essere ricevuti nel cimitero devono essere accompagnati da regolare autorizzazione al trasporto, ove prevista dalla Legge, unitamente al permesso di seppellimento.

3. Il servizio di custodia del cimitero di arrivo verifica l'integrità del sigillo apposto sul feretro e la corrispondenza di questo con quello apposto sulla certificazione di cui sopra.

Art. 12

#### **Divieto di riapertura del feretro**

1. Avvenuta l'apposizione del sigillo sul feretro, non sarà più permesso toglierne il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

\*\*\* \*\*

### **CAPO V**

<b>CIMITERI</b>
-----------------

Art. 13

#### **Piani cimiteriali - norme applicabili**

1. Nel cimitero saranno individuati, tramite piano regolatore cimiteriale di cui agli artt. dal 54 al 63 del D.P.R. 285/1990, spazi o zone costruite da destinare a:
  - a)campi di inumazione comune;
  - b)campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
  - c)tumulazioni individuali (loculi);
  - d)cellette ossario;
  - e)nicchie cinerarie;
  - f)ossario comune;
  - g)cinerario comune

Art. 14

#### **Reparti speciali nel cimitero**

1. Possono essere previsti reparti speciali e separati per le finalità previste dall'art. 100 del D.P.R. n. 285/1990.
2. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 15

#### **Parti anatomiche: adempimenti e destinazione**

1. Le parti anatomiche riconoscibili derivanti da amputazioni traumatiche di norma vengono cremate, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero, qualora istituito.

2. L'autorizzazione allo smaltimento della parte anatomica è rilasciata su domanda dell'interessato, che specifichi le circostanze dell'incidente, previa certificazione del medico necroscopo attestante la natura della parte anatomica ed il tipo di lesioni ed a seguito di nulla osta dell'autorità giudiziaria.

#### Art. 16

#### **Nicchie cinerarie e cinerario comune**

1. Nel cimitero deve essere predisposto un manufatto per accogliere le urne cinerarie. Le stesse possono anche essere collocate in sepolcreti di famiglia, di collettività o di associazioni per la cremazione, legalmente riconosciute, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro o speculazione.  
*Punto 14.3 comma 5° circolare m.s. 24/93.*
2. Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
3. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.  
*Art.80 d.p.r.285/90*
4. Per la costruzione del crematorio, le operazioni di cremazione e la raccolta delle ceneri, si osservano le norme contenute negli articoli dal 78 all' 81 del D.P.R. n. 285/90.

#### **“ART. 16 BIS - “AFFIDAMENTO DELL’URNA CINERARIA A FAMILIARE AVENTE DIRITTO”**

1. L'urna cineraria può essere affidata a familiari aventi diritto, secondo quanto previsto dalla Legge 130/2001 e come confermato dal Decreto del Presidente della Repubblica su ricorso straordinario del 24 febbraio 2004, che accoglie il parere espresso dal Consiglio di Stato, Sezione I n.2957/2003.

2. L'affidamento delle ceneri è subordinato all'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Servizi cimiteriali sempreché le ceneri siano tumulate o depositate nel territorio del Comune di Alpignano, e il familiare affidatario sia residente in Alpignano.

3. E' istituito un apposito registro in cui si annotano le generalità dell'affidatario e quelle del defunto, la sede dell'affidamento e i controlli effettuati.

4. L'autorizzazione deve essere rilasciata sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria, tale volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi. La volontà del coniuge o dei parenti, purché non in contrasto con quella del defunto, deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblico ufficiale abilitato ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 445/00.

5. Nell'istanza dovranno essere indicati:  
a -i dati anagrafici e la residenza del dichiarante;  
b -la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;  
c -il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;  
d -la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;  
e -la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;  
f -che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o pubblica sicurezza;  
g -l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione di residenza entro il termine massimo di 30 giorni.

6. L'urna cineraria, per quanto concerne dimensioni e caratteristiche, deve essere conforme alle seguenti prescrizioni:

a - la dimensione sarà soltanto in funzione delle caratteristiche dimensionali della salma da cremare: il familiare è tenuto a provvedere ad un'urna di adeguate dimensioni;  
b - la resistenza sarà garantita o con urna metallica o con urna di materiale diverso (ceramica, legno, ecc.) purchè con contenitore interno in zinco;  
c - in caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri;  
d - la sigillatura sarà di tipo "a ceralacca" o "a piombo" a seconda dei materiali esterni;  
e - all'esterno dell'urna dovranno essere indicati i dati anagrafici del defunto con apposita targhetta:

7. Il luogo di conservazione dell'urna cineraria deve essere realizzato all'interno dell'abitazione, costruito in muratura (nicchie, tabernacoli, ecc.) oppure in altro materiale idoneo (legno, metallo, ecc.) purchè offerente le necessarie garanzie contro ogni profanazione ed ancorato al muro o al pavimento.

8. In caso di decesso dell'affidatario, i soggetti di cui al punto 4 del presente articolo dovranno, alternativamente, presentare una nuova richiesta oppure restituire l'urna al Comune per il trasferimento delle ceneri nel cimitero.

9. L'Amministrazione comunale, attraverso il corpo di Polizia Municipale, può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare. Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite, semprechè il fatto non costituisca reato, l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario, contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

#### Art. 17

#### **Sepolcri privati fuori dai cimiteri - norme applicabili**

1. Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli dal 101 al 105 del D.P.R. n. 285/1990.
2. In particolare tali sepolture devono rispondere ai requisiti prescritti per le stesse all'interno del cimitero e sono sottoposte ad analoga vigilanza.

3. Per i sepolcreti di guerra si osservano le norme di cui all'art. 7 della legge 9/1/1951, n. 204.

\*\*\* \*\*

## CAPO VI

### INUMAZIONI e TUMULAZIONI

#### Art. 18

##### **Inumazioni**

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
  - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
  - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree in concessione, se previste dal P.R.C.
2. Nelle aree per sepolture comuni ogni fossa è destinata a contenere un solo feretro.
3. L'ubicazione e l'utilizzo dei campi di inumazione sono regolati dagli articoli dal 68 al 73 del D.P.R. n. 285/1990.

#### Art. 19

##### **Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.  
*Art. 70 D.P.R. 285/1990*
2. Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dall'ufficio tecnico comunale l'installazione di un copritomba e/o di una lapide.  
*Art. 62 D.P.R. 285/90.*
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. n. 285/90.

Art. 20

**Tumulazioni**

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie, loculi o cripte, costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione si osservano le prescrizioni di cui al capo XV del D.P.R. n. 285/1990.
3. Le nuove costruzioni devono garantire misure di ingombro libero interno per tumulazione di feretri non inferiori ad un parallelepipedo di lunghezza mt. 2,25, di larghezza mt.0,75 e di altezza mt.0,70.  
A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76, commi 8 e 9.  
La misura di ingombro libero interno per tumulazione di ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di mt. 0,70, di larghezza mt. 0,30, di altezza mt. 0,30. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a mt. 0,30, mt. 0,30 e mt. 0,50.  
Nel caso di tumulazioni di resti o ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art.76 D.P.R. 285/90, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.
4. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.  
*Punto 13.3 circolare m.s.24/93.*

Art. 21

**Tumulazione provvisoria**

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. A tal fine il Comune riserva appositamente dei loculi all'interno del cimitero.

3. La tumulazione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
  - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
  - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
  - c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
4. La durata della tumulazione provvisoria è fissata dal responsabile dell'ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 36 mesi.
5. La concessione della tumulazione provvisoria deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.
6. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
7. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, previa diffida si provvederà a inumare la salma in campo comune, utilizzando il deposito cauzionale di cui sopra.
8. Si applicano le norme relative alle estumulazioni straordinarie.

#### Art. 22

#### **Esumazioni**

1. Le esumazioni si eseguono secondo le modalità prescritte dal capo XVII del D.P.R. n. 285/1990.
2. E' compito del responsabile del servizio cimiteriale autorizzare le esumazioni straordinarie svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle.  
Con periodicità annuale il responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria, comunicandolo ai servizi competenti.
3. Successivamente all'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, non ritirati dagli interessati, passano di proprietà del Comune.

Art. 23

**Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si eseguono osservando le disposizioni contenute nel capo XVII del D.P.R. 285/1990.
2. Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni per l'anno successivo, esponendolo all'albo cimiteriale.

Art. 24

**Altre norme per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali**

1. Le operazioni di inumazione, tumulazione, traslazione salme, resti, ceneri, esumazioni ed estumulazione sono riservate al personale addetto al cimitero.
2. Nell'esecuzione delle operazioni di esumazione ed estumulazione si osservano le norme di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro vigenti.
3. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale devono essere smaltiti nel rispetto della vigente normativa.

*Art.85, 2° comma, d.p.r.285/90.*

*Punto 15 circolare m.s. 23/94.*

Art. 25

**Corrispettivo per esumazioni ed estumulazioni**

1. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
2. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865 n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 26

**Oggetti da recuperare**

1. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 27

**Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni, della scadenza o decadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni.
2. Il Comune può impiegare tali materiali in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

\*\*\* \*\*

**CAPO VII**

<b>CONCESSIONI CIMITERIALI</b>
--------------------------------

Art. 28

**Sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati o enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
  - a) sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.)
  - b) sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti, celle, edicole, ecc.)
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
5. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

6. La concessione, regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla giunta comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 della legge 8.6.1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio competente.
- Ogni concessione deve risultare da apposito atto contenente:
- la natura della concessione e la sua identificazione;
  - la durata;
  - la/e persona/e o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, concessionari;
  - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;
  - gli obblighi e oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

#### Art. 29

##### **Durata e Rinnovo**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato, con decorrenza dalla data del contratto.
2. La durata è fissata:
  - a) in 99 anni per le aree destinate alle sepolture private per famiglie e collettività, salvo rinnovo.
  - b) in 30 anni per le sepolture private in manufatti costruiti dal Comune, senza possibilità di rinnovo.

#### Art. 30

##### **Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale privata è concedibile solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali; dei resti o ceneri per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne, esclusivamente per salme, ceneri o resti di residenti.  
La concessione può inoltre essere effettuata a favore di richiedenti residenti, aventi almeno 60 anni.
2. L'assegnazione avviene osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
4. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, previsti dal piano regolatore cimiteriale, è data in ogni tempo secondo la disponibilità osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Art. 31

**Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti**

1. Il sindaco può disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.  
Per le stesse finalità l'amministrazione può destinare nel cimitero aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 32

**Uso delle sepolture private**

1. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.  
Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/1990 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta senza limiti di grado, dai parenti in linea collaterale in 2° grado, dagli affini in linea retta in 1° grado.
3. Per gli ascendenti e i discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.  
Per i collaterali, gli affini e nelle ipotesi di "convivenza" con il concessionario, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con un'apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15, da presentare all'ufficio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti darà il nulla osta.
3. L'eventuale condizione di particolare benemerita va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4.1.1968 n. 15, da parte del concessionario.

Art. 33

**Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta in solido ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. In caso di inadempienza, previa diffida a provvedere, è ordinata la sospensione delle operazioni di tumulazione nonché la rimozione delle opere pericolanti o indecorose, fatto salvo l'addebito ai concessionari delle spese sostenute. Della diffida, notificata agli interessati, è dato avviso nell'albo posto all'ingresso del cimitero e sulla stessa tomba.
3. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra le concessioni, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari possono essere tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, da prevedersi nel tariffario.
4. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
  - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
  - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
  - l'ordinaria pulizia;
5. Il Consiglio comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione.

Art. 34

**Divisione, subentri**

1. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
2. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia, per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

3. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
4. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto.
5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state comunicate al Comune disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura. In tale ipotesi, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

#### Art. 35

#### **Rinunce**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia da parte degli aventi titolo di concessioni:
  - a) di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.
  - b) di aree, libere o con costruzioni, salvo i casi di decadenza, quando:
    - b.1) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
    - b.2) l'area non sia stata utilizzata per inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
    - b.3) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
    - b.4) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero da salme, ceneri o resti.
  - c) di manufatti costruiti dal Comune, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetta ai rinuncianti il rimborso di una somma prevista in tariffa. Ai concessionari è riconosciuto inoltre, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'ufficio tecnico comunale, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.
3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
4. La rinuncia da parte di alcuni soltanto degli aventi diritto è regolata dalla norma sui subentri.

## Art. 36

### **Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del D.P.R. n. 285/1990, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi il sindaco può revocare la concessione, previo accertamento dei relativi presupposti, concedendo agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. L'avvio del procedimento di revoca con indicazione del giorno fissato per la traslazione delle salme dev'essere comunicata al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni.  
Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

## Art. 37

### **Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) nell'ipotesi di concessione in presenza di salma, ceneri o resti, quando la sepoltura individuale non sia stata occupata dalla salma, le ceneri o i resti per i quali era stata richiesta ovvero gli stessi siano stati trasferiti, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, trasferimento;
  - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
  - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
  - d) quando la costruzione del sepolcreto non venga ultimata entro tre anni dalla data del contratto ovvero dalla data di consegna dell'area stessa, salvo proroga concessa dal sindaco per comprovate cause di forza maggiore;
  - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione;
  - f) nell'ipotesi di estinzione della famiglia;
  - g) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) e f) è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi. La diffida deve contenere il numero di sepoltura, il tipo, le generalità della salma. Contemporaneamente sarà posta accanto alla sepoltura una palina con l'avviso e sarà inserita nell'elenco delle sepolture poste all'ingresso del cimitero, per le quali è in corso il procedimento per la pronuncia di decadenza. Al compimento delle suddette operazioni, è dichiarata la decadenza nel caso in cui permanga la situazione che ha determinato l'inizio della procedura.
3. La pronuncia della decadenza comporta la perdita della somma pagata.
4. La decadenza viene dichiarata dalla Giunta Comunale.

Art. 38

**Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ovvero per soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990.

Art. 39

**Provvedimenti conseguenti la decadenza e l'estinzione**

1. Pronunciata la decadenza o l'estinzione della concessione, se gli interessati non hanno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvede il Comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

\*\*\* \*\*

**CAPO VIII**

<b>LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI</b>
------------------------------------

Art. 40

**Costruzione di sepolture private e collocazione ricordi funebri**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori.

2. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dall'ufficio tecnico comunale, su conforme parere del competente servizio dell'A.U.S.S.L. e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui al D.P.R. n. 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

*Art. 94 D.P.R. 285/1990:*

*1. I singoli progetti di costruzioni di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco su conforme parere della commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.*

*2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.*

*3. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.*

3. La costruzione dell'area deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

4. Qualsiasi variante al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del presente articolo.

5. I concessionari di sepoltura privata e i familiari dei defunti inumati nei campi comuni hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione dell'organo comunale competente, lapidi, ricordi e similari.

*Art. 62 D.P.R. 285/1990:*

*1. Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.*

6. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

#### Art. 41

##### **Recinzione aree - materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o persone in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza autorizzazione del responsabile del servizio di custodia.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati e smaltiti a cura dei concessionari secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 42

**Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di custodia. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento di materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

Art. 43

**Vigilanza**

1. Il responsabile dell'ufficio tecnico comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati e alle autorizzazioni rilasciate. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e ne dichiara l'usabilità previa acquisizione della documentazione relativa al collaudo e del parere igienico sanitario.

\*\*\* \*\*

## CAPO IX

### POLIZIA DEI CIMITERI

#### Art. 44

##### **Orario**

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato dal sindaco.
2. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del sindaco, da rilasciarsi per comprovati motivi.

#### Art. 45

##### **Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero stesso.
2. Inoltre il personale del cimitero è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di imprese;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di imprese che svolgano attività inerenti ai cimiteri;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. La violazione degli obblighi o divieti anzidetti e degli altri risultanti dal presente regolamento è sanzionabile in via disciplinare, fatte salve sanzioni più gravi.

#### Art. 46

##### **Disciplina dell'ingresso**

1. L'ingresso al cimitero è consentito esclusivamente ai pedoni, alle speciali carrozzelle o tricicli montati da invalidi, ai mezzi di servizio interno.

Per motivi di salute o di età il sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

2. E' vietato l'ingresso:
  - a) ai fanciulli di età inferiore agli anni sei quando non siano accompagnati da adulti.
  - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
  - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
  - d) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;

Art. 47

### **Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
  - a) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
  - b) introdurre oggetti irriverenti;
  - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
  - d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
  - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
  - f) danneggiare aiuole, alberi, lapidi o muri;
  - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi o di oggetti, distribuendo indirizzi, volantini pubblicitari;
  - h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del sindaco.  
Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
  - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
  - l) attraversare i campi e le fosse, se non lungo i vialetti ed i sentieri di ciglio delle stesse;
  - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
  - n) qualsiasi attività commerciale.
2. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto, sarà diffidato ad uscire dagli addetti alla vigilanza, ed eventualmente deferito all'autorità giudiziaria.
3. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

Art. 48  
**Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Art. 49  
**Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Ove i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. La strada interna al cimitero, i viali e gli intervalli che separano sepolture e fosse fra loro, devono mantenersi costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento.

\*\*\* \*\*

**CAPO X**

<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</b>
--

Art. 50  
**Efficacia delle disposizioni del regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso ovvero nella regolamentazione allora vigente.
3. Il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

\*\*\*\*\*